

- (5) Anche il governo dell'Indonesia in una fase successiva dell'inchiesta ha formulato un'osservazione simile affermando che la denuncia non conteneva elementi di prova sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni da giustificare l'apertura di una procedura.
- (6) Con riferimento ai vari regimi di sovvenzione individuati nella denuncia, Wilmar ha asserito in via preliminare che l'EBB non ha fornito elementi di prova sufficienti dell'esistenza di eventuali sovvenzioni e che, pertanto, la denuncia è infondata.
- (7) Con particolare riferimento alla tassa e al prelievo all'esportazione imposti dal governo dell'Indonesia sull'olio di palma greggio, Wilmar ha sostenuto che il denunciante non ha provato in maniera sufficiente l'affidamento di un incarico o l'emaneazione di un ordine da parte del governo dell'Indonesia nei confronti dei produttori di olio di palma greggio.
- (8) Wilmar ha sostenuto inoltre che nessuno dei regimi di sovvenzione individuati nella denuncia si configura come sovvenzione all'esportazione. Secondo Wilmar, gli asseriti regimi di sovvenzione non hanno indotto i produttori di biodiesel indonesiani a vendere biodiesel all'esportazione, bensì sono intesi a conseguire gli obiettivi nazionali indonesiani di miscelazione del biodiesel con il diesel minerale ⁽⁹⁾.
- (9) Infine, Wilmar ha sostenuto che la denuncia non ha fornito elementi di prova sufficienti della minaccia di un pregiudizio notevole causato dalle importazioni indonesiane di biodiesel nell'Unione e che, in ogni caso, le importazioni di biodiesel indonesiano non hanno causato un tale pregiudizio.
- (10) Per quanto riguarda gli elementi di prova dell'esistenza nella fase dell'apertura dell'inchiesta di sovvenzioni arrecanti pregiudizio, la Commissione ha messo a disposizione la versione consultabile della denuncia e ha fornito l'analisi degli elementi di prova disponibili in tale fase nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova sulla cui base era stata aperta l'inchiesta. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto da Wilmar, la Commissione ha ritenuto, e confermato in detta nota, che vi fossero elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di sovvenzioni arrecanti pregiudizio.
- (11) Il 19 giugno 2019 la Commissione ha ricevuto osservazioni presentate da Wilmar nelle quali si asseriva, tra l'altro, che l'industria dell'Unione non rischiava di subire un pregiudizio notevole a causa delle importazioni di biodiesel indonesiano.
- (12) Tuttavia, l'avviso di apertura specificava che qualsiasi informazione concernente la fase dei risultati provvisori dell'inchiesta doveva essere presentata entro 70 giorni dalla data della sua pubblicazione. Tale termine è scaduto il 14 febbraio 2019. Di conseguenza la parte delle osservazioni presentate concernente la minaccia di pregiudizio non ha potuto essere affrontata nella fase provvisoria e sarà invece affrontata nella fase definitiva dell'inchiesta. Il punto 5.2 dell'avviso di apertura precisava che eventuali osservazioni sulla denuncia, comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità, dovevano essere presentate entro 37 giorni dalla data della sua pubblicazione. Le parti interessate che hanno presentato osservazioni scritte o hanno fornito dati dopo il 14 febbraio 2019 sono invitate a indicare, insieme alle loro osservazioni in merito alle misure provvisorie, se sono sempre del parere che tali informazioni siano pertinenti ai fini della presente inchiesta, indicando in che modo tali informazioni dovrebbero essere prese in considerazione nella fase definitiva.

1.2. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (13) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). Se del caso, la Commissione ha anche esaminato i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta.

1.3. Parti interessate

- (14) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha espressamente informato il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo dell'Indonesia, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
- (15) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

⁽⁹⁾ Nel presente regolamento, con il termine «diesel minerale» si fa riferimento a un diesel convenzionale a base fossile.

